

**217. Legge 21 giugno 1975 n. 287. Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 11 luglio 1975 n. 183, ed è entrata in vigore l'11 luglio 1975.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1. Norma introduttiva.** – La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono è modificata a norma della presente legge.

**3. Riconoscimento della nazionalità.** – Il settimo comma dell'art. 4 è sostituito con il seguente:

“Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma.”

Il quarto comma dell'art. 4 è abrogato.

**7. Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità.** – Il secondo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

“Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore dal 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo, di cui all'articolo 46 della presente legge, risponde a particolari requisiti di carattere storico e culturale.”

**8. Adempimenti per la lavorazione.** – La prima parte del comma 22 è sostituita con la seguente:

“Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film:”

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

“Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società, devono essere tempestivamente denunciate al Ministero per il turismo e lo spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma.”

L'ultimo comma è abrogato.

**9. Adempimenti a tutela della nazionalità.** – Il primo comma dell'art. 23 è sostituito con il seguente:

“Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministero per turismo e dello spettacolo, l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando nel contempo il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.”

**20. Disposizioni transitorie e finali.** – I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, e 19 si applicano dal 1° gennaio 1975.

All'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto in fine il seguente comma: “Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

Le disposizioni di cui all'art. 24, secondo comma, lettera b) della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1° gennaio 1965.

Con la presente legge è data piena ed intera esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocità di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 38 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 18 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1293, ed alle successive modificazioni.

La ratifica di ogni ulteriore accordo internazionale di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1613, deve essere autorizzata con legge.

**21. Entrata in vigore.** – La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.